COMUNE DI CAMPODENNO Provincia di Trento Rep. \_\_\_\_\_\_/2021 atti privati

# CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RELAZIONE GEOLOGICA SU PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA, RELAZIONE GEOTECNICA SU PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E DIREZIONE LAVORI GEOLOGICA DELL’INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER MASO TESTONI IN LOC. LAVINE E DI ALCUNE ABITAZIONINELLA FRAZ. LOVER LUNGLA S.P. 67 DEL LOVERNATICO”- CODICE CIG. Z7A3152D0E.

L’anno DUEMILAVENTIUNO, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_

nella sede comunale di Campodenno, sono presenti:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_, Segretario comunale, domiciliato per la carica in Campodenno, presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Campodenno, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi dell’art. 40, comma 3, voce e) dello Statuto comunale;
2. geol. LINO BERTI, nato a Cles (TN) il 07.07.1962, CF: BRTLNI62L07C794P, domiciliato presso il proprio studio con sede a Denno (TN) in via Castro Corona n. 30, iscritto all’Ordine dei Geologi del T.A.A. al n. 95,

- premesso che, con determinazione segretarile n. 37 di data 14/04/2021, è stato conferito l'incarico in oggetto al geologo dott. Lino Berti autorizzando la stipulazione del presente contratto di servizi;

tra le parti, si stipula e conviene quanto segue:

# ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO -

1. Il Comune di Campodenno, come sopra rappresentato, denominato nel presente atto “Committente” o “Amministrazione”, affida al dott. geologo LINO BERTI che accetta, i seguenti incarichi:
	* Relazione geologica e relazione geotecnica su progettazione preliminare e definitiva dei lavori di messa in sicurezza strada comunale per Maso Testoni in loc. Lavine, sulla base delle richieste del Servizio Prevenzione Rischi della PAT.
	* Nello specifico l'incarico comprende: a) ispezione del versante in frana anche mediante calate con corda; b) definizione dettagliata delle caratteristiche del fenomeno; c) analisi del movimento franoso del versante; d) indicazioni sugli interventi di messa in sicurezza della strada comunale e delle aree sottostanti.
	* Direzione lavori geologica sui lavori sopra descritti;
2. L’incarico oggetto del presente contratto sarà svolto dal Professionista secondo le indicazioni del Servizio tecnico comunale e del R.U.P.

# ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA DURANTE LA PROGETTAZIONE -

1. Il Professionista è tenuto nella fase iniziale della progettazione a segnalare al Committente ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell’intervento oggetto della progettazione.
2. Esso è altresì tenuto a confrontarsi periodicamente con il progettista dell’opera dott. in SERGIO MAINI, con il RUP, con gli amministratori e gli uffici competenti nonché con il responsabile tecnico del Servizio Prevenzione Rischi della PAT al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E’ obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l’esame delle diverse problematiche concernenti l’intervento e per la definizione delle soluzioni concordate: le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nel preventivo di parcella relativo al presente incarico.
3. Il Professionista si obbliga ad effettuare tutte le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richieste dalla normativa vigente per la realizzazione dell’intervento.

# ART. 3 - TERMINE PROGETTAZIONE –

1. La relazione geologica e geotecnica del progetto preliminare dovrà essere consegnata in numero due copie cartacee e su supporto magnetico secondo le indicazioni del RUP e del Servizio Prevenzione Rischi della PAT:

- **entro la data del 30 APRILE 2021.**

1. La relazione geologica e geotecnica del progetto definitivo dovrà essere consegnata in numero due copie cartacee e su supporto magnetico secondo le indicazioni del RUP e del Servizio Prevenzione Rischi della PAT:

- **entro la data del 30 MAGGIO 2021**.

Il professionista dovrà anticipare, rispetto al termine suddetto, la consegna degli elaborati necessari all'acquisizione di eventuali pareri di legge.

1. Se la consegna non avvenga entro i suddetti termini, sarà applicata una penale pari ad €uro/giorno 25,00 del corrispettivo pattuito per la prestazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine contrattuale. In ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo medesimo, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo.
2. Per motivi validi e giustificati l’Amministrazione Committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe del termine dell’incarico, a seguito di motivata richiesta da parte del Professionista che deve pervenire prima della scadenza del medesimo.

# ART. 4 - COSTO DELL’INTERVENTO E SUE VARIAZIONI -

1. Il costo dell’intervento oggetto della progettazione è quantificato in complessivi presunti euro 300.000,00.=, comprensivo di lavori e somme a disposizione. L’importo dei lavori ammonta a presunti euro 195.000,00.= salvo riderminazione da parte del Servizio Prevenzione rischi della P.A.T..
2. L’importo dei lavori specificatamente indicato al comma 1 costituisce il costo massimo che l’Amministrazione intende mettere a disposizione per la realizzazione dell’intervento e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto, escluse le somme a disposizione, salvo che il Professionista nel corso della progettazione ritenga che i lavori oggetto di progettazione vengano a superare il limite di spesa indicato nel comma 1; nel qual caso è tenuto preventivamente a comunicarlo all’Amministrazione Committente indicandone le ragioni giustificative, la quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 4.
3. Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 2 sospende il termine

per l’esecuzione dell’incarico dal giorno del ricevimento della richiesta recante la proposta di variazione fino alla data di stipulazione del conseguente atto aggiuntivo al presente contratto o della comunicazione di diniego del dirigente del servizio di merito.

1. Nel caso in cui la variazione da apportare sia contenuta nel limite di tolleranza del 5 per cento rispetto all’importo originario di progetto previsto al primo comma, le conseguenze modifiche al quadro economico dell’intervento possono essere autorizzate con visto del R.U.P. di merito sulla proposta del Professionista, accertata la fondatezza delle cause e delle motivazioni oggetto della variazione.
2. L’eventuale variazione del costo complessivo dell’intervento oggetto della progettazione, determinata da intervenute disposizioni normative, non comporta la necessità di modifica del presente contratto attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, essendo sufficiente il semplice scambio di corrispondenza che evidenzia tali disposizioni.

# ART. 5 - VARIANTI PROGETTUALI -

1. L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell’articolo 51, comma 5, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, dopo l’approvazione del progetto e prima dell’affidamento dei lavori. Tale incarico deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, secondo le norme organizzative interne.
2. Il corrispettivo dovuto al Professionista per la redazione delle varianti è calcolato – ove non diversamente concordato – applicando, quale

riferimento, le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al

D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm., in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante. All'onorario di variante è applicata la medesima percentuale di sconto offerto per la redazione del progetto esecutivo.

1. Potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.
2. Nel caso in cui la variante si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l’approvazione o in fase di esecuzione dell’intervento, il progettista è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione. Rimane salvo il diritto dall’Amministrazione di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

# ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA -

1. Ai sensi dell'art. 23 bis comma 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., il Professionista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico del comune nuove spese di progettazione o maggiori costi. Copia della polizza deve venire consegnata al Comune **a far data dall'approvazione del progetto esecutivo**.
2. Nel caso in cui il Professionista non presenti copia della suddetta polizza o la medesima non contenga gli elementi previsti dalla normativa vigente, l’Amministrazione Committente sospenderà i pagamenti al Professionista per le prestazioni rese sino alla presentazione o alla regolarizzazione della polizza.

# ART. 7 – COMPENSI E PAGAMENTI PROGETTAZIONE -

1. L’ammontare del compenso dovuto al Professionista per la redazione del progetto esecutivo, preliminare, definitivo e C.S.P. è concordata in euro 6.437,27.= oltre oneri contributivi ed IVA, come da allegata tabella di calcolo e relativa offerta di data 08/04/2021 prot. 1973.
2. Il compenso per la relazione geologica e geotecnica della progettazione dell'intervento è calcolato in base al valore presunto dei lavori. Qualora in corso di progettazione sia stato espressamente autorizzato nei confronti del Professionista il superamento di tale importo, il corrispettivo per la progettazione sarà rideterminato sulla base dell’importo finale di progetto approvato.
3. Qualora in corso di esecuzione dell’opera progettata venga superato l’importo di progetto, il corrispettivo stabilito per la progettazione (comprese le eventuali modifiche al medesimo derivanti da atti aggiuntivi) non sarà oggetto di rideterminazione finale.
4. Ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto al Professionista sono comunque esclusi gli importi accantonati per lavori in economia non progettualizzati.
5. **Il compenso pattuito per la progettazione sarà ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo**, completo di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari, da parte del competente organo comunale, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura.

**Il compenso pattuito per la direzione lavori geologica sarà ad avvenuta approvazione della contabilità finale dell’opera.**

1. Le competenze dovute al Professionista e quantificate per la progettazione, sono comunque saldate dall’Amministrazione entro sei mesi dalla consegna alla medesima degli elaborati di progetto esecutivo quando, per fatto non imputabile allo stesso Progettista, il progetto medesimo non abbia ottenuto l’approvazione da parte dell’Amministrazione Committente.
2. Ai sensi dell’articolo 23bis comma 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., il pagamento dell’onorario di progettazione esecutiva è comunque subordinato alla presentazione da parte del Professionista della polizza di responsabilità civile professionale richiamata all’articolo del presente contratto.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura elettronica.
4. Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.. A tal fine il Professionista si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dal contratto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a.
5. Ai fini della fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Mezzolombardo sarà obbligatorio utilizzare il seguente codice identificativo - **Codice Univoco ufficio: UFG7ZI**.

**ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO**

1. Il Comune si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e i compiti affidati.
2. Rimane salvo il diritto di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni e per la ripartizione degli acconti corrisposti.
3. Qualora l’Amministrazione intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contradditorio con il Professionista**,** il responsabile del Servizio competente, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.
4. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall’ente pubblico in conseguenza dell’inadempimento.

# ART. 9 - INCOMPATIBILITA’

1. Con la firma del presente contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l’espletamento dell’incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall’esercizio della professione.
2. In particolare il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all’articolo 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l’aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.
3. Al Professionista affidatario del presente incarico è precluso, sino al collaudo dei lavori oggetto dell’incarico medesimo, accettare incarichi professionali dall’impresa aggiudicataria dei lavori. Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l’impresa aggiudicataria, è obbligato a darne immediata segnalazione all’Amministrazione alla cui valutazione discrezionale è rimesso l’esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da affidare. L’Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l’incarico, nel caso in cui – a seguito della suddetta istruttoria – al Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l’aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.

# ART. 10 - CONCLUSIONE DELL’INCARICO

1. L’incarico di progettazione oggetto del presente contratto si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo richieste del Comune e ad avvenuta approvazione degli stessi da parte dell’Amministrazione. L’incarico della Direzione Lavori si ritiene conclusa con l’approvazione da parte del Servizio Prevenzione Rischi della PAT della contabilità finale dei lavori e della relativa rendicontazione.

# ART. 11 - NORME FINALI

1. Ferme restando le prestazioni connesse e accessorie indicate nel preventivo di parcella, l’ente committente si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all’incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il firmatario del presente contratto è tenuto ad assumere gli opportuni contatti con i suddetti professionisti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell’ambito dei predetti contratti ed a tenerne conto nella progettazione oggetto del presente contratto.
2. L’attivazione da parte dell’Amministrazione delle facoltà di cui al comma precedente non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o risarcimento danni.
3. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno possibilmente informalmente definite in via amministrativa, sentito eventualmente l’Ordine professionale competente. Nel caso di esito negativo del tentativo informale di cui al comma precedente, la controversia può essere deferita ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dal committente, uno dal Professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato d’intesa tra le parti ed in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale del foro competente. Resta inteso che il ricorso all’arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso esplicito sia del Professionista che dell’Amministrazione.
4. Sono a carico del Professionista tutte le spese relative al presente

contratto nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione del contributo previdenziale.

1. Si concorda di richiedere la registrazione del presente contratto, a tassa fissa in quanto atto soggetto ad I.V.A., solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma del D.P.R. 26 agosto 1986, nr. 131.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016. La data dell’atto corrisponde alla data dell’ultima sottoscrizione.

Per L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL PROFESSIONISTA

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente contratto e rispettivamente agli artt. 4-5-6-7-8-9-10-11-12.

PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL PROFESSIONISTA

( ) ( )